

Legge di bilancio 2017

APE - Assegno pensionistico a garanzia pensionistica e APE sociale

Quattordicesima

Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA

Abolizione penalizzazioni

Cumulo dei periodi assicurativi

No tax area pensionati

APE - Assegno pensionistico a garanzia pensionistica e APE sociale

[torna all'indice](#)

L'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, introduce l'**Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)** e una **indennità**, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Soggetti beneficiari e requisiti

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
- età anagrafica minima di 63 anni;
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- anzianità contributiva di 20 anni;
- pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Domanda, contratto di finanziamento e disciplina del prestito

Il soggetto richiedente presenta **domanda all'INPS di certificazione** del diritto all'Ape. L'INPS verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile.

Una volta ottenuta dall'INPS la certificazione del diritto, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di Ape e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).

La domanda di Ape e di pensione **non sono revocabili** (fatto salvo il diritto di **recesso**).

I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.

Con gli **accordi-quadro** sono definiti anche il **tasso di interesse** e la misura del **premio assicurativo**.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali (previste dalla legislazione vigente) sono fornite ai soggetti richiedenti dall'INPS per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa (sulla base della documentazione da questi fornita).

L'attività svolta dall'INPS non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono determinate con successivo DPCM, mentre la **durata minima** è di **6 mesi**. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), il prestito costituisce **credito ai consumatori** se di importo non superiore ai 75.000 euro.

Ai fini della **normativa antiriciclaggio**, l'operazione di finanziamento è sottoposta a **obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela** (definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria), tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento.

Le **comunicazioni periodiche** al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge, sono

definite con successivo D.P.C.M..

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il **contratto di prestito** o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.

Per il **perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa** del rischio di premorienza l'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS (anche avvalendosi di collaboratori esterni in convenzione) con il sistema SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

In caso di concessione del prestito, dalla data di perfezionamento del contratto decorre il termine per l'**esercizio del diritto di recesso**, a condizione che il richiedente abbia ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge.

In caso di **reiezione della richiesta** (o di recesso da parte del soggetto richiedente), la domanda di pensione è priva di effetti.

Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal predetto perfezionamento.

Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito **non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un **credito di imposta** annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

All'APE si applica la **disciplina dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento**, di cui gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'**importo della rata per il rimborso del finanziamento** e lo riversa al finanziatore tempestivamente (e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata).

Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

Istituzione di un Fondo di garanzia e garanzia statale di ultima istanza

Viene istituito, nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, un apposito **Fondo di garanzia per l'accesso all'APE**, con una **dotazione** iniziale pari a **70 milioni di euro** per il 2017.

Esso è alimentato dalle **disponibilità del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti** per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente in busta paga le quote di TFR maturando con risorse proprie, istituito dall'articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Dette disponibilità sono **pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato** per il corrispondente importo di **70 milioni di euro nell'anno 2017** ed, a tale scopo, viene istituito un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato.

Il fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al fondo che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato – sul conto corrente sopradetto – per la successiva riassegnazione al Fondo.

La **garanzia** del Fondo copre l'**80 per cento del finanziamento** dell'anticipo finanziario e dei relativi interessi e, precisa la norma, è “a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa”. Essa è a sua volta **assistita**, con riguardo agli interventi da effettuare, dalla **ulteriore garanzia dello Stato**, che ne ha le medesime caratteristiche, quale “garanzia di ultima istanza”. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, del codice civile, ed il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio medesimo.

Si precisa, altresì, che:

- la garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge n.196/2009;
- il finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

La **gestione del Fondo** è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione.

Normativa di attuazione

Si prevede che con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, (di concerto con il Ministro dell'economia delle

finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le **ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape**.

In particolare, la disciplina attuativa dovrà definire:

- ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento;
- criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e di garanzia di ultima istanza dello Stato;
- i modelli per la presentazione della domanda di Ape;
- le modalità di estinzione anticipata dell'Ape;
- la misura minima e massima dell'Ape;
- le comunicazioni periodiche da inviare al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga alla normativa vigente.

Indennità fino alla maturazione dei requisiti pensionistici a favore di soggetti in determinate condizioni (cd. APE sociale)

L'APE sociale consiste in una **indennità**, corrisposta **fino al conseguimento dei requisiti pensionistici**, a favore di soggetti che si trovino in **particolari condizioni**.

L'APE sociale è prevista in via sperimentale dal **1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018**; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Soggetti beneficiari e requisiti

Possono accedere all'APE sociale i **soggetti in possesso dei seguenti requisiti**:

- età anagrafica minima di **63 anni**;
- soggetti in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano **concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione** loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un **anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il **coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un **anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un **anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- **lavoratori dipendenti** al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche **attività lavorative "gravose" da almeno sei anni** in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un **anzianità contributiva di almeno 36 anni**.

Esclusioni dall'indennità

L'erogazione dell'**APE sociale** è **esclusa** nei seguenti casi:

- mancata cessazione dell'attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di **trattamenti di sostegno al reddito** connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (**ASDI**);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale⁴⁵;
- raggiungimento dei requisiti per il **pensionamento anticipato**;

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di **redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui**.

Importo ed erogazione dell'indennità

L'indennità è pari all'importo della **rata mensile della pensione** calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.

L'indennità non può in ogni caso superare **l'importo massimo mensile di 1.500 euro**.

L'importo dell'indennità **non è soggetto a rivalutazione**.

L'indennità è erogata mensilmente su **dodici mensilità** all'anno.

Dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Limiti di spesa e gestione delle domande

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa:

- 300 milioni di euro per l'anno 2017;
- 609 milioni di euro per l'anno 2018;
- 647 milioni di euro per l'anno 2019;
- 462 milioni di euro per l'anno 2020;
- 280 milioni di euro per l'anno 2021;
- 83 milioni di euro per l'anno 2022;
- 8 milioni di euro per l'anno 2023.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Normativa di attuazione

Si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale.

In particolare, la disciplina attuativa dovrà definire:

- la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative;
- le procedure accertative delle condizioni per l'accesso al beneficio e la documentazione da presentare;
- le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 14 a 21, con particolare riferimento: – all'attività di monitoraggio ai fini del contenimento della spesa entro i limiti annualmente previsti e alla individuazione dei criteri di priorità per la selezione delle domande;
- alla procedura di cui al comma 21, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- alla disciplina del procedimento accertativo anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere all'indennità;
- alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- alle modalità di utilizzo, da parte dell'ente previdenziale, delle informazioni relative alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

- alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

[torna all'indice](#)

Quattordicesima

[torna all'indice](#)

L'articolo 1, comma 187 della legge n. 232/2016 **ridetermina dal 2017**, l'importo e le modalità di fruizione della cd. "**quattordicesima**", cioè della somma aggiuntiva introdotta (dal 2007) al fine di incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso.

La norma interviene sulla disciplina della cd. "**quattordicesima**", somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso (articolo 5, commi 1-4, del D.L. 81/2007). In particolare, vengono **rideterminati (dal 2017) l'importo** della somma ed i **requisiti reddituali** richiesti per la fruizione della stessa, la quale viene erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, attualmente, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi superiori a 1,5 volte - e fino al limite di 2 volte - il trattamento minimo INPS.

A tal fine:

- **viene sostituita** la Tabella A (allegata al medesimo D.L. 81/2007) che determina le modalità di fruizione della somma in base ai requisiti richiesti (**lettera a**));
- si precisa (**lettera b**)) che la somma spettante, nel caso in cui si possieda un reddito complessivo individuale **non superiore a 1,5 volte** il richiamato trattamento minimo annuo, in misura pari: – a **437 euro** annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;
 - a **546 euro** annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;
 - a **655 euro** annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati;
- si precisa (**lettera b**)) che la somma, nel caso in cui si possieda un reddito complessivo individuale annuo INPS **compreso tra 1,5 volte e 2 volte** il trattamento minimo annuo, spettante (ferma restando la cd. clausola di salvaguardia, vedi infra) in misura pari a quanto attualmente previsto per il 2016 (a parità di requisiti), e cioè: – a **336 euro** annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;
 - a **420 euro** annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;
 - a **504 euro** annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati;
- si ridefinisce la cd. **clausola di salvaguardia (lettera c))**, cioè il limite reddituale (al netto dei trattamenti di famiglia) entro il quale la somma viene concessa interamente e oltre il quale l'aumento viene corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso. Più specificamente, nel confermare che il beneficio venga concesso interamente fino ad un limite di reddito pari a 1,5 volte il richiamato trattamento minimo, si dispone che lo stesso beneficio sia corrisposto (sia nel caso che il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte, sia nel caso in cui sia compreso tra 1,5 e 2 volte) in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso maggiorato.

[torna all'indice](#)

Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA

[torna all'indice](#)

L'articolo 1, comma 188 e seguenti, della legge n. 232/2016 introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di **erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA)**, in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei **soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE**.

L'articolo introduce la possibilità di **erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare** (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e **fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio**.

La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA) è riservata ai **soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE**, certificati dall'INPS.

Possono accedere all'APE i **soggetti in possesso dei seguenti requisiti**:

- soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
- età anagrafica minima di **63 anni**;
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia **entro 3 anni e 7 mesi**;
- anzianità contributiva di 20 anni;
- pensione pari almeno a **1,4 volte il trattamento minimo** (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'INPS, il quale verifica il possesso dei requisiti per l'accesso all'APE e ne certifica il diritto.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di **rendita temporanea** fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla **ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento**, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Per i **dipendenti pubblici** che cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

[torna all'indice](#)

Abolizione penalizzazioni

[torna all'indice](#)

L'articolo 1, comma 194, della legge n. 232/2016 **esclude a regime la riduzione percentuale** (cd. penalizzazione) per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.

La disposizione **prevede l'esclusione, a regime**, dell'applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.

La pensione anticipata

L'articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l'accesso alla **pensione anticipata** (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva (con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2015) di **42 anni e 10 mesi** per gli uomini e **41 anni e 10 mesi** per le donne⁴⁹. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni fino a 60 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta, dapprima, la legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 113, L. 190/2014) che ha escluso l'applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 229, L. 208/2015) ha specificato che la suddetta deroga si applica - con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 - anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della deroga base suddetta).

[torna all'indice](#)

Cumulo dei periodi assicurativi

[torna all'indice](#)

L'articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016, modifica i requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici). Il **comma 196** concerne i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del medesimo istituto del cumulo. I **commi 197 e 198** recano norme transitorie - in considerazione delle novelle di cui al comma 1 - per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione.

Il **comma 195** opera una revisione dei requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici).

In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione (anch'essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell'istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

La novella di cui alla **lettera a)** del **comma 195** sopprime la condizione (ai fini dell'accesso al cumulo) che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

La novella di cui alla **lettera b)** introduce la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. Restano ferme le altre fattispecie di accesso all'istituto del cumulo (costituite dal possesso del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del relativo requisito contributivo ovvero dal possesso dei requisiti dei trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato deceduto).

Il **comma 196** disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del medesimo istituto del cumulo. Si prevede che i termini di pagamento previsti dalla disciplina generale in materia (ivi richiamata) inizino a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

I commi 197 e 198 recano norme transitorie - in considerazione delle novelle di cui al comma 1 - per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire l'accesso alternativo all'istituto del cumulo (sempre che sussistano i relativi requisiti) e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di domanda di ricongiunzione).

Si segnala che, al contrario che nel comma 198 (relativo alle domande di totalizzazione), nel comma 197, concernente le domande di ricongiunzione, non si esplicita se la norma transitoria riguardi esclusivamente le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ricostruzione rateizzazione TFS

Nel settore pubblico, fino all'emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, veniva liquidata l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull'ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell'amministrazione statale o dell'ente locale.

L'articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. 78/2010, ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificamente individuate, il riconoscimento dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:

51 Cfr. il citato comma 239 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.

- Ricostruzione rateizzazione TFS • in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

Merita inoltre ricordare che l'articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997, ha stabilito che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

[torna all'indice](#)

No tax area pensionati

[torna all'indice](#)

L'articolo 1, comma 210, della legge n. 232/2016 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.

Quest'ultima misura è pari a:

- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);
- 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;
- una quota proporzionale - rispetto ad una base di calcolo pari a 1.297 euro - corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro.

Resta fermo che per i casi di reddito complessivo superiore a 55.000 euro non spettano le detrazioni in esame.

Nella disciplina attualmente vigente, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, la misura della detrazione è pari a:

- 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro);
- 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;
- una quota proporzionale - rispetto ad una base di calcolo pari a 1.255 euro - corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro.

[torna all'indice](#)